

**Sentenza:** 7 febbraio 2023, n. 61

**Materia:** Bilancio e contabilità pubblica - Impiego pubblico

**Parametri invocati:** Art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

**Giudizio:** giudizio di legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** Art. 10 della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022),

**Esito:** illegittimità costituzionale parziale

**Estensore nota:** Paola Garro

**Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

La disposizione impugnata consente di estendere agli esercizi finanziari 2022 e 2023 l'applicazione dell'art. 17 della legge Regione Sicilia n. 8 del 2017, che ha attribuito all'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia la facoltà di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con i lavoratori licenziati dall'ARAS, attingendo da un albo appositamente costituito a tali fini. Per il ricorrente, mentre l'art. 17 a suo tempo poteva considerarsi coerente con i presupposti di temporaneità ed eccezionalità a cui la disciplina statale subordina il ricorso a tale specifica tipologia di contratti, la disposizione impugnata si porrebbe, invece, in contrasto con l'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, esorbitando dai limiti e dalle condizioni fissate dalla norma per il ricorso a tale specifica tipologia di contratti. Invero, la previsione da parte della disposizione impugnata di una ulteriore utilizzazione per due anni dei contratti di lavoro a tempo determinato e il mancato ricorso a forme di selezione pubblica si tradurrebbero in una violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguente invasione della materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva del legislatore statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

La Corte accoglie il ricorso governativo ricordando che la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, come delineata dal d.lgs. n. 165 del 2001, rientra nella materia "ordinamento civile", riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e che le disposizioni del predetto decreto, in quanto norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, costituiscono limiti anche per l'esercizio delle competenze legislative esclusive della Regione Siciliana. L'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 contiene la regolamentazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e, in genere, delle forme di impiego flessibili nella pubblica amministrazione e stabilisce che, per le

esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35, consentendo il ricorso alla flessibilità soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dal medesimo articolo.

Come ricordato, la disposizione impugnata, allo scopo di scongiurare l'interruzione dei servizi di assistenza già prestati dalla ARAS in favore degli allevatori, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 continuino ad applicarsi per gli esercizi finanziari 2022 e 2023; in tal modo, la norma *de qua* estende l'ambito temporale di applicazione dell'art. 17, comma 1, lettere a) e b), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017 che, attraverso l'introduzione del comma 8 bis e la sostituzione del comma 9 nell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 12 del 1989, aveva autorizzato l'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori licenziati dall'ARAS, attingendo da un albo appositamente costituito a questi fini. A distanza di oltre quattro anni dall'entrata in vigore dell'art. 17 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017, la Regione, invece di sopperire alle esigenze di organico dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia con contratti a tempo indeterminato e seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha prorogato per ulteriori due anni, con la disposizione impugnata, la facoltà dell'ente di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato i lavoratori licenziati dall'associazione regionale degli allevatori, violando così in modo evidente i limiti e le condizioni stabilite in materia dall'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

L'estensione agli esercizi finanziari 2022 e 2023 delle disposizioni di cui all'art. 17 della legge siciliana n. 8 del 2017, recanti l'autorizzazione, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, alla stipula di contratti a tempo determinato con i lavoratori licenziati dalle associazioni regionali degli allevatori della Sicilia, nonostante sia ormai cessata l'eccezionalità e la temporaneità della situazione, determina l'illegittimità costituzionale della norma impugnata in quanto, dettando una disciplina dell'impiego flessibile difforme da quella prevista dall'art. 36, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001, eccede dai limiti della competenza legislativa regionale. Restano comunque salvi, in virtù di quanto previsto dall'art. 2126 del codice civile, i diritti dei lavoratori interessati che abbiano svolto le attività previste dai contratti in questione.